

REGOLAMENTO (CEE) N. 2643/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1992

che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 6 bis,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/92⁽⁴⁾, in base ai tassi centrali e, per taluni Stati membri, in base ai corsi di cambio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁶⁾;

considerando che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 2 all'8 settembre 1992 per la peseta spagnola inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare i divari calcolati per la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁸⁾, i tassi stabiliti per fissare o, se del caso, modificare

gli importi compensativi monetari, d'ora in poi definiti «tassi rappresentativi del mercato», sono utilizzati per la conversione in ecu degli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro; che, in applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91⁽¹⁰⁾, detti tassi corrispondono ai tassi di conversione agricoli applicabili nel settore delle carni suine; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90, detti tassi sono utilizzati anche per la conversione di determinati altri importi nel settore agricolo; che per agevolarne l'utilizzazione è opportuno fissare questi tassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune e presi in considerazione per fissare o, qualora necessario, modificare gli importi compensativi monetari che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.